

Associazione Italiana Celiachia – APS

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE e SEGNI DISTINTIVI

L'Associazione Italiana Celiachia - APS, in breve "A.I.C. - APS", costituisce una federazione tra le associazioni per la celiachia e di seguito potrà essere anche denominata Federazione o Associazione, ai sensi di Statuto. La Federazione è proprietaria del cd. "logo AIC", costituito dalla scritta "AIC", seguita dalla rappresentazione della penisola italiana, comprese le regioni Sardegna e Sicilia, seguita dalla scritta "Associazione Italiana Celiachia". Ogni ammissibile declinazione è contenuta nell'allegato manuale di utilizzo del logo e gli esempi contemplati sono da ritenersi esaustivi.

È fatto obbligo agli Associati, in quanto ammessi a far parte della Federazione, di utilizzare il logo inserendo la declinazione territoriale come da esempi inseriti nel manuale di utilizzo.

Si ammette la possibilità di inserire il termine o acronimo che identifica la tipologia dell'ente (es.: ETS, APS, ODV, ecc.), qualora previsto nella denominazione, accanto al nome della Regione/Provincia. Non sono ammessi nomi alternativi.

Per indicare l'appartenenza alla Federazione e l'unitarietà della stessa, il logo dovrà essere utilizzato da tutte le Associazioni Associate esclusivamente come appresso specificato:

- 1) nelle raccolte pubbliche di fondi;
- 2) su targhe, striscioni, pubblicazioni nonché materiale informativo e pubblicitario generico, nel proprio sito web e in ogni rappresentazione direttamente riconducibile all'Associata;
- 3) sulla carta intestata e biglietti da visita di quanti hanno un ruolo istituzionale riconosciuto nelle Associazioni Associate;
- 4) inoltre, ogni Associazione Associata dovrà utilizzare il "logo AIC" secondo le modalità indicate dalla Federazione, contenute nel manuale d'uso del "logo AIC", ma non potrà effettuare alcuna modifica del logo né utilizzarlo in modo tale da comprometterne l'immediata riconoscibilità. Ogni Associazione Associata dovrà attenersi alle regole di realizzazione grafica presenti sul manuale d'uso del "logo AIC";
- 5) il suddetto logo non può essere concesso in patrocinio oneroso e/o gratuito per iniziative, progetti, manifestazioni che siano contrarie agli obiettivi, alle procedure e alle modalità di progetti della Federazione, nonché alle sue finalità statutarie. La concessione del patrocinio da parte della Federazione avviene applicando apposita procedura.

La modifica del logo distintivo dell'Associazione Associata è ammessa solo per decisione dell'Assemblea Nazionale.

Il mancato utilizzo del "logo AIC", come sopra indicato, ovvero l'utilizzo non contemplato nel presente Regolamento da parte dell'Associazione Associata, o l'utilizzo di un logo difforme, ancorché simile, o di una denominazione diversa da quella consentita, costituiscono una grave inosservanza del Regolamento e degli obblighi associativi e potranno essere valutati ai fini delle sanzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento e, pertanto, anche ai fini dell'esclusione dalla Federazione, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.

Il cd. "logo Spiga Barrata" è costituito da un cerchio all'interno del quale si nota un disegno di fantasia richiamante una spiga tagliata da un segmento avente le estremità arrotondate.

Il cd. "logo Spiga Barrata" è stato registrato come Marchio italiano, sin dal 1995, dalla Federazione. Tale Marchio viene concesso in sub-licenza per distinguere i prodotti senza glutine e idonei alla dieta dei celiaci, a salvaguardia del valore che la Federazione ha voluto attribuire al simbolo come gold standard di qualità e sicurezza dei prodotti senza glutine, evitandone la svalutazione e la confusione del suo significato.

L'attività di concessione della licenza d'uso del marchio cd. "Spiga Barrata" ai prodotti alimentari valutati secondo cd. "Disciplinare AIC" è di esclusiva competenza della Federazione. Nessuna attività di concessione è attribuita alle Associazioni Associate.

Unica possibilità di utilizzo da parte degli Associati è quello di riportare il cd. "logo Spiga Barrata", unitamente al "logo AIC" come sopra descritto, su propria carta intestata e su biglietti da visita di quanti hanno un ruolo nelle Associazioni Associate.

ARTICOLO 2 - RISORSE ECONOMICHE: QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

L'Assemblea Nazionale stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale interamente dovuta e non restituibile, il cui importo può essere versato in due rate rispettivamente entro fine marzo e fine settembre dell'anno di competenza o, in unica soluzione, a marzo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito CDN) stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari a carico degli Associati da erogare alla Federazione.

ARTICOLO 3 - ASSOCIATI

A) Ammissione degli Associati

L'ammissione degli Associati è subordinata all'accoglimento di apposita Domanda di Ammissione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente interessato e deve essere corredata di tutte le informazioni e i documenti necessari e relativi all'ente richiedente e in cui si dichiara di condividere le finalità della Federazione e l'impegno – in caso di ammissione – all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Federazione e a versare la quota associativa.

Premesso il rispetto di quanto previsto nello Statuto per l'ammissione degli Associati, questi ultimi devono soddisfare i requisiti, le condizioni e le procedure indicate di seguito.

La Domanda di Ammissione quale Associato, da parte degli enti o associazioni indicati nell'art. 5 dello Statuto, deve essere proposta per iscritto e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente richiedente munito di debiti poteri e autorizzazioni e deve indicare le informazioni necessarie e contenere copia di tutti i documenti relativi tra cui, esemplificativamente ma non esaustivamente, i seguenti:

- 1) l'indicazione degli estremi identificativi dell'ente richiedente e la sua qualificazione, se riconosciuto o no;
- 2) i riferimenti di iscrizione nel Registro di competenza;
- 3) l'indicazione dei soggetti aventi la legale rappresentanza e degli Amministratori;
- 4) la descrizione dell'attività svolta e delle finalità statutarie;
- 5) il numero degli Associati iscritti;
- 6) l'atto costitutivo e lo statuto, oltre a eventuali regolamenti;
- 7) l'ultimo bilancio depositato, se disponibile;
- 8) lo stato patrimoniale aggiornato a non oltre 120 giorni;
- 9) una relazione descrittiva con le motivazioni della richiesta di adesione alla Federazione.

Ricevuta la Domanda di Ammissione, il CDN procede al suo esame e, qualora la ravvisi incompleta o non contenga tutti i documenti, ovvero non rispetti tutte le prescrizioni e gli impegni previsti dallo Statuto e dal Regolamento o dalla normativa applicabile, invita il richiedente a procedere alle integrazioni necessarie entro il termine perentorio di trenta giorni. Dopodiché, in difetto di ricezione di tali integrazioni, la Domanda di Ammissione si intenderà automaticamente rinunciata e non produrrà alcun effetto, senza necessità di adozione di alcun provvedimento da parte della Federazione.

Qualora il CDN, esaminata la Domanda di Ammissione, la ritenga completa e conforme a tutte le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento o dalla normativa applicabile, ovvero abbia tempestivamente ricevuto le necessarie integrazioni, procede a sottoporla, entro i sessanta giorni successivi, all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, previa apposita convocazione e ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale delibera sulla domanda di ammissione e deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La delibera deve essere annotata nel Libro degli Associati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, richiedere, tramite ricorso da inviare alla sede della Federazione a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo equipollente, che sull'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Il richiedente l'ammissione quale Associato, entro il suddetto termine di sessanta giorni, ha diritto di presentare osservazioni scritte da sottoporre al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione o, altrimenti, si riunirà entro i novanta giorni successivi alla ricezione del ricorso da parte della Federazione al fine di deliberare entro i successivi novanta giorni.

Il CDN, nei trenta giorni successivi alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, ne comunica l'esito al richiedente l'ammissione e procede secondo quanto previsto in Statuto e Regolamento.

In caso di accoglimento del ricorso la domanda di ammissione si intenderà accolta e il richiedente verrà iscritto nel Libro degli Associati.

Da tale momento il richiedente sarà considerato Associato a tutti gli effetti e dovrà pagare, entro trenta giorni, la quota associativa in misura intera per l'anno associativo in corso, in difetto sarà considerato moroso con le relative conseguenze.

B) Doveri degli Associati

Gli Associati della Federazione debbono attenersi alle norme stabilite dallo Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico, dalla Policy se adottati, e dalle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi della Federazione.

In particolare, gli associati, nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento dovranno garantire:

- che l'attività istituzionale e associativa sia svolta in relazione agli obiettivi e in aderenza alle indicazioni stabiliti dalla Federazione;
- il rispetto delle condizioni previste dallo Statuto e dall'art. 5 del presente Regolamento per le persone che ricoprono le cariche previste dai rispettivi Statuti;
- la trasmissione, se richiesta, di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi dagli stessi raggiunti;
- l'inoltro annuale del bilancio consuntivo.

Fermo restando che può far parte della Federazione una sola Associazione per regione o provincia autonoma, le Associazioni debbono, altresì garantire:

- continuità del rapporto associativo;
- aderenza agli obiettivi della Federazione;
- finalità e scopo istituzionale analoghi a quanto stabilito dall' art. 3 dello Statuto della Federazione;
- una struttura associativa democratica;
- il costante e corretto utilizzo del logo e dell'acronimo come meglio specificati nel presente regolamento all'art. 1.

C) Sanzioni

In caso di inadempienza a quanto sopra o per il venir meno dei requisiti di ammissione quali associati, il CDN incaricherà il Collegio dei Probiviri per procedere all'accertamento.

L'inadempienza accertata dai Probiviri sarà notificata dal CDN all'Associato e sottoposta all'Assemblea Nazionale che delibererà sulla sanzione da adottare.

Le sanzioni previste sono:

- il richiamo formale con invito a eliminare le violazioni o le incompatibilità entro un termine;
- l'inibizione temporanea dell'utilizzo del logo della Federazione, previsto dall'art. 1 del presente Regolamento con invito a eliminare le violazioni o le incompatibilità entro un termine non superiore a sei mesi o, comunque, entro la data della successiva assemblea degli associati;

- la perdita della qualità di associato per esclusione ai sensi dell'art. 4 lett. b del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza alla Federazione cessa nei termini e nei modi previsti dallo Statuto, con le seguenti ulteriori precisazioni.

A) Recesso

L'Associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso dalla Federazione, nei modi e nei termini di cui all'art. 6, lettera a) dello Statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente interessato e inviata per raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equipollente alla sede della Federazione.

B) Esclusione

Premesso che, ai sensi di Statuto, spetta all'Assemblea ogni valutazione in merito alle cause che possono condurre all'esclusione dell'Associato, al riguardo, deve reputarsi idoneo ad attivare il procedimento di esclusione, anzitutto, l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla qualità di associato e, esemplificativamente ma non esaustivamente, i seguenti:

- 1) mancato versamento della quota associativa annua nei termini stabiliti;
- 2) grave violazione di qualsivoglia altra regola di comportamento imposta dallo Statuto o dal Regolamento;
- 3) grave violazione del "dovere di collaborazione" degli associati, inteso come il dovere di cooperare alla piena realizzazione degli scopi perseguiti dall'ente come, a titolo esemplificativo:
 - (i) mancata partecipazione a oltre due riunioni consecutive dell'Assemblea;
 - (ii) perseguimento di finalità estranee o contrastanti con lo scopo associativo;
 - (iii) condotta offensiva o diffamatoria nei confronti della Federazione o di membri dei suoi Organi.

In ogni caso, l'Assemblea deve motivare il provvedimento di esclusione contro il quale l'Associato potrà ricorrere ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

C) Effetti e disposizioni comuni

Come previsto dall'art. 4 dello Statuto, i versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione delle singole Associazioni associate dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione e anche la quota associativa rimarrà dovuta per l'intero anno in corso al momento in cui avrà effetto il recesso o l'esclusione e, qualora già versata, non darà diritto a rimborso alcuno, nemmeno parziale.

Come previsto dall'art. 4 dello Statuto, a partire dalla data di perdita della qualità di associato, le associazioni territoriali non potranno più utilizzare la denominazione "Associazione Italiana Celiachia", anche in forma di acronimo, "A.I.C.", nonché i relativi simboli e segni distintivi, sotto pena di risarcimento danni a favore della Federazione.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE: INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

I membri degli organi associativi indicati all'art. 7 dello Statuto non possono ricoprire più di una carica tra tali organi, fatte salve le eventuali cariche consequenziali ad essa o ad essa funzionali, richiamate da Statuti, Regolamenti o altre disposizioni debitamente assunte dagli organi competenti.

Le cariche di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 dello Statuto sono incompatibili con:

A) la carica di membro dell'Organo Amministrativo, di Presidente o Vicepresidente o, comunque, di Legale Rappresentante di un'associazione o altro ente associato alla Federazione;

B) la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguono finalità analoghe o in contrasto a quelle della Federazione quando tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di cariche in Federazione;

C) la pendenza di controversie in sede giudiziale o arbitrale, o di mediazione aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale o di reputazione, nei confronti della Federazione o dei suoi Associati ovvero degli enti o società la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella della Federazione o dei suoi Associati;

D) l'aver contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione, con gli associati o con altre strutture controllate ai sensi dell'art. 2359, 1° co., cod. civ. da parte della Federazione e/o dagli Associati, nonché l'aver rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione, con gli associati o con altre strutture controllate ai sensi dell'art. 2359, 1° co., cod. civ. da parte della Federazione e/o dagli Associati;

E) l'essere medico o operatore sanitario in attività impegnato nella diagnosi o cura della Malattia Celiaca e DE o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica inerente celiachia, DE, altre patologie glutine correlate e dieta senza glutine;

F) l'aver, direttamente o per vincoli di parentela coniugali o affinità sino al secondo grado o interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine nonché tutti coloro che, per la loro attività professionale, traggono vantaggio dalla carica ricoperta.

Le persone che ricoprono le cariche di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 7 dello Statuto non possono avere legami di parentela coniugali o affinità sino al secondo grado con le persone elette alle cariche dell'Associazione Nazionale e a quelle delle Associazioni territoriali.

Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Federazione, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile e in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC).

Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l'obbligo di darne notizia alla Federazione e ai suoi organismi e ha altresì l'obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e/o del CDN sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse.

Per una più compiuta disamina dell'incompatibilità, l'ineleggibilità e il conflitto di interessi si rimanda a quanto stabilito in proposito dalla Policy e /o dal Codice Etico se adottati.

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI

Nel rispetto dello Statuto, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati della Federazione, oltre che l'assemblea elettiva per gli articoli ad essa riferita.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne sia fatta richiesta, sottoscritta da almeno 1/10 + 1 (un decimo più uno) degli Associati, inviata alla Federazione a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo equipollente.

La convocazione dell'assemblea a richiesta di 1/10 + 1 (un decimo più uno) degli associati dovrà effettuarsi entro 60 giorni. Per evitare la convocazione di due assemblee in date ravvicinate, qualora la data dell'AN richiesta da 1/10 +1 (un decimo più uno) degli associati dovesse cadere nell'arco di 30 giorni prima o dopo la data già prevista per una AN, l'AN richiesta da 1/10 +1 (un decimo più uno) degli associati dovrà coincidere con quella programmata precedentemente.

I tempi dei singoli interventi per ciascun punto all'OdG vengono comunicati di volta in volta e dipendono dal tempo totale dedicato ai singoli punti in discussione e dal numero degli interventi richiesti. Per ogni punto in discussione è facoltà del Presidente AIC nominare un moderatore della discussione.

La documentazione relativa ai punti all'OdG che prevedono delibere dell'Assemblea Nazionale dovrà essere inviata agli aventi diritto nei termini previsti dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

A) DELEGATI

La rappresentanza delle Associate nell'Assemblea Nazionale spetta al Presidente o, comunque, al legale rappresentante ma, qualora esercitata da persona diversa, tale soggetto delegato deve essere dallo stesso nominata tra i componenti del proprio organo direttivo (ad es.: il Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale) e comunicata alla Federazione con delega scritta a firma del Presidente.

Non necessita di delega scritta il Vicepresidente dell'Associata quando, direttamente per suo Statuto, abbia il potere di fare le veci del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, previa comunicazione scritta alla Federazione.

Il delegato ha diritto di voto.

B) ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, l'elezione alla carica di Presidente e di Consigliere della Federazione si effettua per scheda segreta con le seguenti modalità.

Il numero di candidati per ogni carica è limitato a uno per ogni Associato avente diritto ai sensi dello Statuto, ma lo stesso candidato può essere presentato per entrambe le cariche.

A garanzia di ciò sarà opportuno prevedere che l'elezione a Presidente avvenga prima di quella dei membri del CDN, con la conseguente esclusione del candidato eletto Presidente dall'eventuale candidatura alla carica di consigliere nella votazione seguente.

Il nominativo del candidato proposto deve essere comunicato, pena inammissibilità della candidatura, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla segreteria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura, PEC).

La segreteria nazionale comunicherà entro 5 giorni i nominativi dei candidati agli Associati.

Entro i 10 giorni successivi al termine di presentazione delle candidature i candidati dovranno inviare alla segreteria il proprio curriculum vitae utilizzando la scheda di presentazione, appositamente predisposta dalla Federazione, pena l'inammissibilità e/o decadenza della candidatura.

La scheda compilata da ciascun candidato sarà inviata dalla Segreteria Nazionale a tutti gli associati entro i 15 giorni precedenti alla data delle votazioni.

Ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto può esprimere un solo voto di preferenza per l'elezione del Presidente e non più di sette preferenze per l'elezione dei consiglieri.

Di ogni votazione viene redatto apposito verbale contenente la graduatoria dei voti ottenuti da ogni candidato; a detta graduatoria si attingerà, solo per i Consiglieri, per il reintegro delle cariche resesi vacanti.

L'elezione a Presidente necessita della maggioranza dei votanti.

Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga il quorum (art. 9 Statuto) alla prima votazione si effettueranno uno o più ballottaggi tra i primi due votati.

Nel caso in cui la carica di Presidente resti vacante per qualsiasi motivo, non gli succede il primo dei non eletti ma si procederà come da Statuto.

C) ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

L'elezione a Consigliere necessita di un numero di preferenze pari ad almeno il 30% dei votanti (arrotondato per eccesso).

Tale risultato potrà essere conseguito anche con successive votazioni dalle quali verranno esclusi coloro che hanno già ottenuto il quorum.

Allo scopo di garantire almeno un Consigliere subentrante, le votazioni si protrarranno sino a quando almeno 8 persone non avranno superato il quorum del 30%.

Qualora i Consiglieri decaduti per qualsiasi motivo siano più di uno e non sia disponibile alcun nominativo nella lista dei non eletti, si procederà a eleggere il subentrante alla prima Assemblea Nazionale utile.

Per tutte le votazioni viene costituita una Commissione elettorale composta da un Presidente, un Segretario e da due Scrutatori, scelti dall'AN tra i presenti purché non candidati in alcun ruolo.

Il Presidente della Commissione elettorale ha il compito di redigere regolare verbale.

La Commissione ha la facoltà di costituire più postazioni elettorali che devono essere collocate in modo da garantire la segretezza del voto.

Prima delle votazioni è facoltà di ogni candidato di avere un tempo, stabilito dall'Assemblea, per presentarsi e motivare la propria candidatura, oltre a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitti d'interessi, in osservanza dell'art. 5 del presente Regolamento.

La votazione dovrà avvenire per chiamata di ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto da parte del Presidente della Commissione.

Nel caso di numero di candidati inferiore o uguale ai membri da eleggere è possibile procedere all'elezione di tutti i candidati con unica votazione, unanime, dell'Assemblea Nazionale.

Al termine di ogni scrutinio verrà comunicato il risultato prima di passare allo scrutinio successivo.

D) ELEZIONI ORGANI DI ALTRI ENTI

Analoga procedura e quorum dovranno essere rispettati nel caso di elezione di Presidenti e Consiglieri o altri Organi di eventuali strutture che, a Statuto, hanno demandato la loro elezione all'Assemblea Nazionale della Federazione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA: POTERI

L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e delibera secondo le competenze stabilite dallo Statuto e dalle leggi applicabili.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.

L'Assemblea degli Associati della Federazione è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano o, in sua assenza dall'altro Vicepresidente se eletto o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

È di competenza del Presidente della Federazione, o di suoi delegati, la rappresentanza della Federazione in ambito nazionale e internazionale, come presso le Istituzioni Nazionali e Internazionali e le associazioni o federazioni nazionali e internazionali, quali l'AOECS, nonché, ove richiesto dagli Associati interessati, anche nei confronti delle Istituzioni Locali.

Gli Associati sono tenuti a comunicare alla Federazione le iniziative di interesse nazionale che si svolgono nel proprio ambito territoriale, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza della Federazione da parte del Presidente o tramite suoi delegati.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - CDN

Il CDN, oltre ai poteri e compiti ad esso conferiti dallo Statuto, ha il compito e dovere di:

A) elaborare il programma di attività triennale, inteso come piano strategico di identificazione degli obiettivi di lungo termine per attuare la mission della Federazione, da sottoporre all'Assemblea Nazionale per l'approvazione e per ricevere il mandato di attuazione del programma stesso;

B) presenta ogni anno all'Assemblea Nazionale l'aggiornamento dell'attuazione del programma di cui al punto A).

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea Nazionale che, in tal caso, ne determina anche il numero dei componenti, fino ad un massimo di tre.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile e, nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di controllo spettano i poteri e i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto e dalle norme di legge applicabili.

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento, l'elezione alla carica di componente dell'Organo di Controllo si effettua per scheda segreta con le seguenti modalità.

Il numero di candidati è fino a tre per ogni Associato avente diritto ai sensi dello Statuto.

In caso di organo collegiale, il Presidente sarà nominato dal collegio stesso.

I nominativi dei candidati proposti devono essere comunicati, pena decadenza del diritto, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla segreteria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica certificata PEC o con conferma di lettura).

Ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto può esprimere tante preferenze quanti sono i componenti dell'Organo di Controllo, ovvero una preferenza, in caso di Organo di Controllo monocratico, e sino a tre preferenze in caso di Organo di Controllo collegiale.

Di ogni votazione viene redatto apposito verbale contenente la graduatoria dei voti ottenuti da ogni candidato; a detta graduatoria si attingerà, per il reintegro delle cariche rese vacanti. Qualora non vi sia alcun nominativo nelle liste dei non eletti, si procederà ad eleggere il subentrante alla prima Assemblea Nazionale utile.

Analoga procedura dovrà essere rispettata nel caso di elezione di Organi di Controllo di Associati che, a Statuto, (se richiesta la loro elezione) ne hanno demandato la loro elezione all'Assemblea Nazionale della Federazione.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento, l'elezione alla carica di membro del Collegio dei Probiviri si effettua per scheda segreta con le seguenti modalità.

I candidati all'elezione alla carica di membro del Collegio dei Probiviri dovranno avere comprovata esperienza professionale in ambito giuridico amministrativo.

Il numero di candidati è fino a tre, per ogni Associato avente diritto ai sensi dello Statuto.

I nominativi dei candidati proposti devono essere comunicati, pena inammissibilità della candidatura, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla segreteria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura, PEC).

Ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto può esprimere tre voti di preferenza per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di eletti necessario alla costituzione del Collegio, verrà effettuata nella medesima occasione una nuova votazione.

Nel caso in cui neppure alla seconda votazione venisse raggiunto il numero di eletti necessario al funzionamento del Collegio, si procederà a una nuova procedura di elezione nella prima occasione utile.

Di ogni votazione viene redatto apposito verbale contenente la graduatoria dei voti ottenuti da ogni candidato; a detta graduatoria si attingerà, per il reintegro delle cariche rese vacanti. Qualora non vi sia alcun nominativo nella lista dei non eletti, si procederà a eleggere il subentrante alla prima Assemblea Nazionale utile.

Analoga procedura dovrà essere rispettata nel caso di elezione di Probiviri di Associati che (se richiesta la loro elezione), a Statuto, ne hanno demandato la loro elezione all'Assemblea Nazionale della Federazione.

ARTICOLO 13 - COMITATO SCIENTIFICO

È istituito il Comitato Scientifico (di seguito denominato CS), previsto quale organo della Federazione dall'art. 21 dello Statuto. I componenti del CS mettono a disposizione dell'Associazione le proprie competenze a titolo volontario. Il CS rappresenta un gruppo di lavoro con funzione operativa e/o consultiva non vincolante, espressamente finalizzato al raggiungimento di una parte degli obiettivi della Federazione.

Tutti i membri del CS accettano un regolamento deontologico che stabilisce anche le norme relative al conflitto d'interessi. Per i dettagli si rimanda alla Policy e/o al Codice Etico della Federazione, se adottati.

Il CS si compone:

- del Board
- dei Referenti Scientifici e dei Comitati Scientifici delle Associate.

Il Board è costituito, a discrezione del CDN, da un numero minimo di 3 fino a un numero massimo di 9 componenti ed è composto da medici con specializzazione in medicina interna, gastroenterologia o pediatria e scienziati che siano esperti di celiachia in campo nazionale e internazionale. In particolare, nella fase di candidatura i membri del Board sono proposti dalle Associazioni territoriali, nel limite massimo di 2 candidati per Associazione territoriale, entro i termini che saranno comunicati dal CDN. Sono previste anche modalità parallele di candidatura quali l'autocandidatura.

Tutti i nominativi proposti sono selezionati in base a oggettivi criteri meritocratici. Il Presidente della Federazione, sentito il parere del CDN, nomina i componenti del Board selezionati fra i candidati e propone al CDN almeno un nominativo tra scienziati italiani o stranieri di prestigio internazionale e di lunga esperienza scientifica quale membro Onorario del Board.

I membri Onorari partecipano ad almeno 1 riunione annuale del Board.

I membri del Board svolgono il loro incarico per un triennio, rinnovabile una sola volta, su delibera del CDN. Qualora i membri del Board si dichiarino disponibili a un ulteriore mandato, salvo cause ostative sopravvenute, saranno riconfermati nella carica. In caso di rinuncia al rinnovo di uno o più membri, si attingerà dall'ultima graduatoria dei membri non nominati. I sostituti dovranno ricevere nomina dagli organi competenti. Nel caso di rinuncia di uno o più dei membri Onorari, il Presidente proporrà al CDN uno o più nominativi.

Ciascun membro del Board deve indicare un collaboratore junior (età massima 40 anni), preferibilmente proveniente dai presidi universitari e/o ospedalieri in cui operano, che sarà parte integrante del Board per l'intero mandato. I membri Junior sono introdotti nel Board, oltre che per contribuire alle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di mandato del CS, per promuovere la continuità di nuove generazioni di Referenti Scientifici dell'Associazione nell'ambito della rete medico scientifica della celiachia. I membri Junior saranno nominati nel corso della prima riunione di insediamento del nuovo Board del CS AIC.

I membri del Board nominano tra di loro un coordinatore dei lavori a rotazione. Inoltre, i membri del Board provvedono a nominare al loro interno i componenti della Redazione Scientifica di Celiachia Notizie. Di questa possono far parte anche i componenti junior del Board.

Sono compiti del Board:

- coordinamento delle attività scientifiche e medico-scientifiche del CS definite in accordo con il CDN finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statutari di AIC;
- consulenza ad AIC su qualsiasi tema riguardante celiachia e DE e patologie glutine correlate;
- partecipazione attiva alle iniziative ed eventi scientifici, istituzionali, sociali e di comunicazione promosse da AIC.

Le sedute del Board sono convocate dal coordinatore pro tempore, che ne informa il Presidente della Federazione. Le riunioni del Board potranno anche svolgersi in via telematica, con mezzi e modalità che possano garantire la riservatezza e la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché la contestualità, collegialità e continuità dell'interazione fra i partecipanti per tutta la durata della riunione. In particolare, le riunioni del consiglio del Board si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della eventuale votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Board ha diritto di partecipare il Presidente della Federazione e/o un suo delegato.

In caso, per qualunque ragione, venga a mancare uno o più membri del Board, si procederà a nuova nomina degli organi competenti attingendo all'ultima graduatoria e il membro così nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del membro sostituito. Nel caso di rinuncia di uno o più dei membri Onorari, il Presidente proporrà al CDN uno o più nominativi.

L'Area Referenti Scientifici territoriali si compone per acquisizione dei Referenti Scientifici e dei Comitati Scientifici scelti autonomamente dalle Associazioni territoriali.

Gli esperti di specialità mediche e scientifiche inerenti complicità, terapia e patologie associate a celiachia e dermatite erpetiforme sono indicati dal Board alla prima riunione utile dalla sua costituzione ovvero quando se ne ravveda la necessità in ordine a progetti e azioni da realizzarsi, in accordo con il CDN. La Federazione si riserva la facoltà di indicare ulteriori nominativi e/o aree di interesse, a completamento della lista indicata dal Board.

Con l'obiettivo di consolidare conoscenza, competenza e aggiornamento della rete medico scientifica, i Referenti Scientifici sono coinvolti nelle iniziative di aggiornamento nazionali e di diffusione del sapere medico scientifico in tema di celiachia, DE, diagnosi e terapia, e patologie associate nel territorio di appartenenza.

Con delibera del CDN si definisce annualmente il budget a sostegno delle attività scientifiche del Board, in base agli obiettivi indicati dal CDN. In particolare, il CDN, in base anche alle indicazioni del Board, definirà a quali congressi scientifici, nazionali e internazionali, uno o più rappresentanti del Board AIC, inclusi i membri Junior, dovranno partecipare.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alle procedure interne della Federazione e alle delibere del CDN.

ARTICOLO 14 – IL COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT

I presidenti della Federazione una volta che abbiano cessato di ricoprire la suddetta carica potranno aderire, su base volontaria, al Collegio dei Past President (CPP), purché non ricoprano altre cariche sia a livello nazionale che locale ovvero tanto nella federazione quanto nelle Associazioni.

L'adesione al Collegio dei Past President da parte degli aventi diritto potrà avvenire in qualunque momento successivo all'avverarsi delle condizioni previste mediante richiesta scritta al CDN contenente una dichiarazione di responsabilità in merito al possesso delle condizioni richieste dallo Statuto.

Il CDN, esaminata la richiesta e verificate le condizioni del candidato per l'ammissione al Collegio dei Past President, lo ammette a farne parte mediante delibera, dalla quale decorre la carica in questione.

Il Collegio dei Past President procederà alla nomina di un proprio Coordinatore.

Al Coordinatore spetta la rappresentanza del Collegio in ogni circostanza in cui tale organo debba essere rappresentato.

Resta facoltà di ogni membro del Collegio partecipare personalmente all'Assemblea degli Associati o ad altre riunioni qualora invitato.

La carica di membro del Collegio dei Past President può cessare in qualunque momento per dimissioni ovvero per decadenza nel caso di manifesta carenza d'interesse, in caso di mancata partecipazione alle riunioni per oltre un anno solare oppure quando vengano meno le condizioni necessarie all'adesione.

Nei casi indicati il CDN di propria iniziativa, ovvero su segnalazione del Collegio, prenderà atto della carenza d'interesse e provvederà a dichiararne la decadenza con delibera.

ARTICOLO 15: PERIODICO INFORMATIVO

Il periodico informativo sulle attività della Federazione e degli associati attualmente è denominato “Celiachia Notizie” (di seguito denominato CN).

La redazione di CN si compone di un Direttore Responsabile, nominato dal CDN e inserito tra i componenti dello staff nazionale, e da collaboratori proposti al CDN dal Direttore Responsabile.

La Direzione Editoriale è espressa dal CDN, che può deliberare di affidarla a uno dei componenti oppure ad altra figura individuata, anche coincidente con il Direttore Responsabile.